


**TAR LAZIO: È CONDOTTA ANTISINDACALE SOSTITUIRE CHI SI ASTIENE**

## *Più facile scioperare alle prove Invalsi*

**DI ANTIMO DI GERONIMO**

**S**ostituire i docenti in sciopero nel giorno in cui si somministrano le prove Invalsi è condotta antisindacale. Lo ha stabilito la II sezione lavoro del Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 17 ottobre scorso (16718/12). Il provvedimento, che è stato emesso in accoglimento di un'opposizione presentata dai Cobas, fa luce sulla delicata materia dei servizi essenziali. Materia in riferimento alla quale il legislatore ha limitato fortemente l'esercizio del diritto di sciopero. Secondo il giudice del lavoro la tipologia dei servizi essenziali è tassativa. E dunque va individuata solo ed esclusivamente nelle attività di cui al combinato disposto dell'articolo 2 della legge 146/90 e dell'accordo di attuazione allegato al contratto collettivo nazionale della scuola del 1998. Nelle istituzioni scolastiche, in riferimento ai docenti e agli educatori, le attività soggette a limitazione del diritto di sciopero sono quelle che riguardano lo svolgimento gli scrutini e gli esami, la vigilanza sui minori, la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti e la vigilanza notturna nei convitti. Tali attività sono considerate indispensabili. Di qui la preclusione dello sciopero a oltranza e l'obbligo del preavviso di almeno 15 giorni. Ma siccome nella normativa di riferimento appena citata non vi è alcuna menzione delle attività di somministrazione delle prove Invalsi, è da escludere che i do-



centi assenti nel giorno in cui è prevista tale somministrazione possano essere sostituiti. La possibilità di derogare la normativa sul diritto di sciopero disponendo le sostituzioni sussiste, infatti, solo nel caso in cui bisogna garantire l'erogazione dei servizi essenziali. Cosa che evidentemente non si verifica nei casi non espressamente previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali che regolano la questione. L'interpretazione del giudice apre nuovi scenari circa le ipotesi di protesta alternative all'astensione dall'attività didattica. Sia per quanto riguarda le procedure di indizione, sia per quanto riguarda il cosiddetto divieto di sciopero a oltranza. La tassatività delle ipotesi in coincidenza delle quali scattano le limitazioni consente, infatti, una grande libertà di manovra ai sindacati. Per esempio, per quanto riguarda le attività funzionali all'insegnamento di natura collegiale. Lo sciopero indetto solo per tali attività, infatti, non andrebbe incontro alle limitazioni previste dall' legge 146. E quindi potrebbe protrarsi anche per mesi. Si pensi, per esempio allo sciopero delle attività collegiali non coincidenti con gli scrutini oppure allo sciopero degli incontri scuola-famiglia. Va detto subito che si tratta di una materia pressoché inesplorata. E dunque prima di avventurarsi in iniziative in tal senso sarebbe opportuno un passaggio chiarificatore al tavolo negoziale. Resta il fatto, però, che la sentenza del Tribunale di Roma apre la strada a nuove forme di protesta meno costose.

—©Riproduzione riservata—

**Esaminatore, mestiere per pochi**  
 Stretta su incompatibilità, titoli e servizio dei candidati

**Più facile scioperare alle prove Invalsi**

**In Piemonte niente sostituzioni**  
 durante le prove Invalsi